

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 68/05

12 luglio 2005

Sentenza della Corte nella causa C-304/02

Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese

**PER LA PRIMA VOLTA LA CORTE CONDANNA UNO STATO MEMBRO,
CONTEMPORANEAMENTE, AD UNA PENALITÀ E AD UN'AMMENDA
FORFETTARIA A SEGUITO DEL SUO GRAVE E PERSISTENTE
INADEMPIMENTO AL DIRITTO COMUNITARIO**

La Francia è condannata ad un'ammenda forfettaria di EUR 20 000 000 per essere venuta meno ai suoi obblighi comunitari in materia di pesca e ad una penalità di EUR 57 761 250 per ogni ulteriore semestre al termine del quale essa non li abbia adempiuti.

Nel 1991, su ricorso della Commissione, la Corte di giustizia delle Comunità europee aveva dichiarato che tra il 1984 e il 1987 la Francia aveva violato il diritto comunitario non avendo assicurato i controlli che garantissero il rispetto delle misure comunitarie per la conservazione della pesca¹. A seguito di ispezioni in taluni porti francesi nel corso degli undici anni successivi, la Commissione ha considerato che la Francia continuava ancora a non rispettare integralmente i suoi obblighi tollerando la messa in vendita di pesci sotto taglia e mantenendo un atteggiamento permissivo nella repressione delle infrazioni. Per tale motivo essa ha chiesto alla Corte di giustizia di dichiarare che la Francia era venuta meno al suo obbligo di conformarsi alla sentenza del 1991 e di condannarla ad una penalità di EUR 316 500 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale sentenza.

La persistenza dell'inadempimento della Francia

La Corte stabilisce che la data di riferimento per valutare l'inadempimento si colloca nell'agosto del 2000, data della scadenza del termine fissato nel parere motivato integrativo della Commissione, e che, al fine di esaminare la domanda di penalità presentata dalla Commissione, occorre verificare altresì se tale inadempimento sia perdurato sino all'esame dei fatti da parte della Corte.

¹ Sentenza 11 giugno 1991, causa C-64/88, Commissione/Francia (Racc. pag. I-2727).

La persistenza, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato integrativo, di una prassi di **messa in vendita di pesci sotto taglia** e **l'assenza di un efficace intervento** delle autorità nazionali sono tali da compromettere gravemente gli obiettivi comunitari di conservazione e di gestione delle risorse in materia di pesca. La similarità e la ripetizione di tali situazioni sono la conseguenza **di un'insufficienza strutturale** delle misure attuate dalle autorità francesi che hanno trascurato **di procedere ai controlli effettivi, proporzionati e dissuasivi imposti dalla normativa comunitaria**. Nell'agosto del 2000, la Francia non aveva pertanto adottato tutte le misure che l'esecuzione della sentenza del 1991 comportava. Per giunta, alla data dell'esame dei fatti da parte della Corte, le informazioni disponibili rivelano la persistenza di carenze significative.

L'obbligo di vegliare a che le infrazioni alla normativa comunitaria formino oggetto di sanzioni a carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo presenta un'importanza essenziale nel settore della pesca. Ora, alla scadenza del termine impartito, le autorità nazionali persistevano a non rilevare infrazioni che esse avrebbero dovuto accertare e a non redigere verbali. Esse sono quindi venute meno all'obbligo di repressione loro imposto dalla normativa comunitaria. Inoltre, alla data dell'esame dei fatti da parte della Corte, risulta che tutte le infrazioni accertate non sono perseguite e quelle perseguite non formano tutte oggetto di sanzioni dissuasive.

Il cumulo delle sanzioni pecuniarie

Tanto la penalità quanto la somma forfettaria, quali previste dal Trattato, hanno lo scopo di spingere uno Stato membro inadempiente a dare esecuzione ad una sentenza per inadempimento e di garantire l'applicazione effettiva del diritto comunitario. L'imposizione di una penalità consente di spingere uno Stato membro a porre fine, nei termini più brevi, ad un inadempimento che avrebbe tendenza a persistere; l'imposizione di una somma forfettaria si basa maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l'inadempimento sia persistito per un lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato. La Corte dichiara che **è pertanto possibile imporre contemporaneamente i due tipi di sanzioni in particolare qualora l'inadempimento, nel contempo, sia perdurato a lungo e tenda a persistere**.

L'impiego della congiunzione «o» nel Trattato² per collegare i due tipi di sanzioni previste, tenuto conto del contesto in cui essa è utilizzata e della finalità perseguita dal Trattato, dev'essere intesa in senso cumulativo. Il fatto che un tale cumulo di misure non sia stato inflitto in cause anteriori non costituisce un ostacolo alla sua imposizione successiva, qualora, alla luce della natura, della gravità e della persistenza dell'inadempimento accertato, esso appaia adeguato.

La somma forfettaria non proposta dalla Commissione

Per quanto riguarda l'argomento relativo al fatto che la Commissione non ha proposto l'imposizione di una somma forfettaria, la Corte afferma che spetta ad essa, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, valutare in che misura la situazione di uno Stato membro sia conforme o meno alla prima sentenza, se un inadempimento grave persista nonché **l'opportunità di imporre una sanzione pecuniaria e la scelta della sanzione più adeguata alle circostanze**. Tale valutazione sfugge alla sfera politica.

² Art. 228, n. 2, CE.

Le sanzioni pecuniarie adeguate nel caso di specie

Alla luce della durata e della gravità dell'infrazione, nonché della capacità finanziaria della Francia, la Corte condanna quest'ultima a pagare **una penalità di EUR 57 761 250**, a decorrere da oggi, per ciascun periodo di sei mesi al termine del quale alla sentenza del 1991 non sia ancora stata data piena esecuzione. Tale importo corrisponde all'importo della penalità proposto dalla Commissione, calcolato su base semestrale.

Per giunta, alla luce della persistenza dell'inadempimento dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato e degli interessi pubblici e privati in questione, la Corte dichiara che si impone una condanna al pagamento di una **somma forfettaria di EUR 20 000 000**.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: CS, DE, EN, EL, ES, FR, IT, NL, PL, SK

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674

Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"

Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione

L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249

o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956